



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

Prot. n. 6372 \ C3a

Ancona, 14 aprile 2009

**Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali
della regione (a mezzo e-mail) LORO SEDI**
**Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali
della regione (a mezzo e-mail) LORO SEDI**
**e, p.c.: Alle Segreterie regionali delle OO.SS. del comparto
scuola (a mezzo e-mail) LORO SEDI**

**OGGETTO: O.M. n. 36 del 23 marzo 2009. Mobilità del personale docente di religione
cattolica per l'a.s. 2009/2010.**

Si rammenta alle SS.LL. che è possibile prelevare dalla rete Internet e dalla web Intranet del M.I.U.R. l'O.M. n. 36 del 23 marzo 2009 (in corso di registrazione) concernente la mobilità del personale docente di religione cattolica, valevole per l'a.s. 2009\2010.

Al riguardo pare opportuno evidenziare quanto segue:

1. Gli insegnanti di religione cattolica hanno titolarità in un organico regionale articolato per diocesi e sono utilizzati nelle singole sedi scolastiche sulla base dell'intesa raggiunta all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato tra il Direttore Generale dell'U.S.R. per le Marche e l'Ordinario diocesano competente. Permanendone le condizioni detta assegnazione è confermata automaticamente di anno in anno;

2. Possono transitare, a domanda, da una diocesi all'altra della medesima regione, gli insegnanti I.R.C. che con l'a.s. 2008\2009 abbiano almeno due anni di anzianità giuridica di servizio di ruolo, mentre possono transitare, a domanda, in una diocesi di altra regione coloro che con l'a.s. 2008\2009 abbiano almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio di ruolo;

3. I Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali sono delegati ad adottare tutti gli atti connessi alla procedura: dall'esame delle domanda di trasferimento e/o passaggio alla pubblicazione dei movimenti con esclusione delle graduatorie, sulla base delle quali verrà individuato "il personale eventualmente in esubero".

4. Il personale interessato alle operazioni di mobilità deve presentare domanda, al Dirigente dell'istituzione scolastica presso cui presta servizio, dal 30 marzo al 28 aprile 2009. Le domande di mobilità debbono essere presentate utilizzando esclusivamente i modelli allegati alla citata O.M. 36\2009. Il mancato utilizzo dell'apposito modulo comporta l'annullamento della domanda (art. 4 comma 1 OM 36\09). Le domande e la pertinente documentazione dovrà essere inviata, entro l'8 maggio 2009, per l'elaborazione manuale, esclusivamente agli Uffici Scolastici Provinciali territorialmente competenti. Il termine ultimo per la revoca delle istanze è fissata al 15 giugno 2009. La pubblicazione dei movimenti viene fissata al 30 giugno 2009.

5. Poiché per gli insegnanti di religione cattolica non si dà luogo alla compilazione e alla pubblicazione di graduatorie di istituto, entro il termine dell'8 maggio 2009 i Dirigenti scolastici comunicheranno esclusivamente a questo Ufficio Scolastico Regionale il punteggio attribuito (e copia della documentazione che ha concorso a tale attribuzione) sulla base delle tabelle allegate al C.C.N.I. sottoscritto il 12.2.2009, per consentire la pubblicazione – entro il 22 giugno 2009 – della graduatoria unica regionale, suddivisa per diocesi, al solo scopo di individuare il personale eventualmente in esubero.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
f.to dr. Fulvio Izzo